



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

P.zza Rivasi n.3 43022 Montechiarugolo
Telefono 0521/ 687710, fax 686633 . Partita I.V.A. 00232820340



Prot. N. 3300 del 31/03/2016

RELAZIONE TECNICA EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014 E PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

A. Quadro Normativo Di Riferimento

Art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Art. 1 comma 613 della legge di stabilità 2015

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Art. 1 comma 614 della legge di stabilità 2015

Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Art. 1 comma 616 della legge di stabilità 2015

All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della società» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
- b) al secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede, tra l'altro, in capo agli enti locali, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute che deve iniziare con il 1° gennaio 2015 e terminare il 31 dicembre 2015.

La disposizione è finalizzata ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. In definitiva trattasi di norma orientata alla riduzione del numero delle partecipate.

La norma, nel prescrivere l'obbligo del processo di razionalizzazione, suggerisce anche dei criteri da seguire che, nel chiaro disposto, non assumono un valore tassativo ma solo esemplificativo, anche se confermano da una parte il quadro normativo esistente, e dall'altro lo rafforzano.

I criteri paventati dal legislatore sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione(questo elemento in realtà era già contenuto nell'art, 3 comma 27 della legge 244/2007 per il quale si effettuò una ricognizione delle proprie società partecipate individuando quelle da mantenere in quanto necessarie per il perseguimento di un fine istituzionale o di un interesse generale dell'ente e quelle da dismettere, in quanto non rispondenti ai fini appena menzionati).In ogni caso la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti da quella disposizione che reca il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente partecipazioni,anche di minoranza, in tali società. Se ne deduce che,in linea di massima, le società a mercato non sono giustificate in quanto,contemporaneamente,non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo.
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La fattispecie è da leggere in unione con la lett. c ,in quanto le aggregazioni sono in grado di produrre economie di scala e di agevolare la gestione delle società interessate;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si tratta,evidentemente,di una esigenza trasversale ad ognuna delle azioni previste nelle precedenti lettere.

Al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, il successivo comma 612 stabilisce che:

- entro il 31 marzo 2015 gli enti debbano approvare un piano operativo di razionalizzazione definendo le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire;
- il piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;
- entro il 31.3.2016 gli enti dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet.

La norma specifica che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013,perciò in grado di attivare in materia il controllo sociale.

Questo procedimento,seppur non sorretto da sanzione in caso di mancata approvazione del piano, prefigura comunque una forma di controllo demandata alla Sezione regionale di controllo della Corte

dei conti, quale destinataria dei rivenienti documenti, sotto il profilo contabile, finanziario ed economico dell'azione amministrativa, con riferimento alle partecipazioni societarie.

Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

Il successivo comma 614 specifica che nell'attuazione del piano di razionalizzazione si applicano le previsioni di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale tra società partecipate. Ed il comma 616 prevede che gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle p.a. in seguito allo scioglimento delle società, ed ora anche delle Aziende speciali, sono esenti da imposizione fiscale.

Infine si ritiene di dover puntualizzare che la legge di stabilità in esame individua nel Sindaco il soggetto preposto all'approvazione del piano e delle relazioni.

B. Atti Assunti Dal Comune Di Montechiarugolo In Merito Alla Partecipazione In Società

Con delibera di C.C. n. 79 del 15/12/2010 il Comune di Montechiarugolo provvedeva all'atto di ricognizione delle società partecipate secondo le disposizioni previste dall'art. 3 comma 27 e ss, della L. 244/2007 e dal D.L. 78/2010 art.14, comma 32.

Nella delibera il Consiglio Comunale dava inoltre atto di quanto segue:

| prog r | Denominazione società partecipata | Principali servizi prestati | Valore nominale | Quote e percentuale capitale sociale posseduto | note |
|-------------------|--|--|----------------------------|---|--|
| 1 | Iren spa (già ENIA spa) | Gestione acqua, gas energia elettrica | zero | n. 2273 0,0021% | Società quotata |
| 2 | Laboratorio di telematica per il territorio srl L.T.T. | Favorire l'adeguamento alle nuove tecnologie di rete | € 500,00 | n. 1 0,67% | Società strumentale |
| 3 | Lepida spa | Erogazione di servizi per lo sviluppo dei servizi informativi e tecnologici | € 1.000,00 | n. 1 0,005% | Società strumentale con quote paritarie |
| 4 | Matilde di Canossa srl | Promozione e valorizzazione turistica ed economica delle zone matildiche dell'Emilia Romagna | € 955,44 | n. 17 0,64% | |
| 5 | Parmabitare srl | Svolgimento delle attività | € 800 | n. 1 | Società mista |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--|---------|------------------|---------------------|
| | (società di scopo) | strumentali per l'intervento pubblico nel settore abitativo L.R. 24/2000 | | 0,80% | con quote paritarie |
| 6 | Parma Infrastrutture spa | Messa a disposizione del gestore del servizio delle reti e degli impianti utili per distrib. acqua.... | ----- | n. -- 0,0091% | |
| 7 | So.ge.a.p. spa | Gestione aeroporto "G. Verdi" di Parma | € 50,00 | n. 4 0,0007% | |

Si dava in particolare mandato alla Giunta Comunale di verificare le condizioni di cessione delle società Parma Infrastrutture SPA, Matilde di Canossa e SO.GE.A.P. spa

Con delibera di G.C. n. 16 del 23/02/2011 deliberava di esprimere interesse alla cessione della partecipazione della Società Infrastrutture Spa al valore per singola azione di € 2,50 dando mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di comunicare alla società l'interesse alla cessione entro il termine del 28/02/2011.

Con atto dirigenziale 303/2011 il Responsabile Finanziario disponeva la vendita delle azioni di Infrastrutture Spa detenute dall'Ente al valore unitario indicato dalla G.C. di € 2,50 e per un valore complessivo di € 1.265,00.

C. Situazione Attuale

Ad oggi le società partecipate dall'ente sono le seguenti:

1. IREN spa
2. Parmabitare s.c.r.l.
3. Lepida Spa
4. Matilde di Canossa srl
5. SO.GE.A.P. spa

Si vedano schede allegate alla presente relazione. Razionalizzazione

D. Programma Di Razionalizzazione anno 2015

La programmazione per l'anno 2015 si articolava nei seguenti punti:

1. Matilde di Canossa srl: si è estinto l'oggetto di scopo con conseguente necessità dell'Ente di recedere dalla società stessa. Si dava tuttavia atto che in data 19/12/2014 l'Assemblea della società innanzi al Notaio Dott. Giovanni Arico' (n. rep. 548769) deliberava di sciogliere la società per impossibilità di raggiungimento dell'oggetto sociale ponendola in liquidazione e nominando pertanto il Dott. Alberto Peroni nella funzione di liquidatore. La procedura di liquidazione risultava, al 31/12/2015, ancora in corso. Si prevede la conclusione della procedura nel corso dell'anno 2016.

2. In relazione alla SO.GE.A.P. spa, riscontrato l'oggetto della stessa non rientrasse in quelle attività indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, si dava atto che, nell'assemblea del 10/03/2015, era stato deliberato un aumento di capitale, fino a un massimo di 1,2 milioni di euro, per ripiano perdite, operazione che si chiuderà il 31/05/2015. Si segnalava un probabile esito negativo a causa dell'impossibilità dei soci pubblici di partecipare ad aumenti di capitale di società in perdita da più di tre anni. Si rimaneva pertanto in attesa dell'esito dell'operazione al fine di attivare, in caso di mancato scioglimento della società, le procedure di cessione delle proprie quote.

A pochi giorni dall'assemblea dei soci dell'11/06/2015 che avrebbe decretato la messa in liquidazione della società si realizzava tuttavia l'aumento di capitale tramite intervento di soggetto privato estero.

In data 14/03/2016 la società comunicava al Comune di Montechiarugolo che, al 31/12/2015, la sua percentuale di partecipazione era scesa al valore di 0,000534% (valore su patrimonio netto ultimo bilancio approvato € 100,00).

Attualmente l'Ente sta attivando la procedura di cessione delle quote in proprio possesso in quanto società non indispensabile al proseguimento delle finalità dell'Ente.

E' stato a tal scopo inserito all'ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 7 aprile 2016 l'autorizzazione dell'organo consiliare alla dismissione della società SO.GE.A.P. dando mandato alla Giunta Comunale per la determinazione del prezzo di cessione.

Seguiranno tutti gli adempimenti amministrativi volti alla cessione ~~volti alla cessione~~ delle quote di partecipazione, attività di cui si prevede la conclusione entro il 31/12/2016.

3. In relazione a Parmabitare s.c.r.l. nella relazione in data 30/03/2015 si prendeva atto dell'avvenuta estinzione dell'oggetto di scopo per la quale la società era stata istituita con impegno dell'Ente di procedere alla dismissione della stessa.

Anche in questo caso si rimanda alla delibera di Consiglio Comunale che verrà assunta nella seduta del 7/04/2016 con la quale si dà autorizzazione alla dismissione della società dando anche in questo caso mandato alla Giunta Comunale per la determinazione del prezzo di cessione (valore su patrimonio netto ultimo bilancio approvato € 984,00)

Montechiarugolo, 31/03/2016

Il Sindaco
Luigi Buriola